



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2022, proposto da MEDITECH s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Fiore e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, sito in Palermo, via Sammartino n. 6;

contro

- l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza;

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n.6, sono per legge domiciliati;

nei confronti

- dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico di Cristina Benfratelli;

- dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

- dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello;
 - dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
- tutte non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del Capitolato speciale avente ad oggetto “Procedura aperta in quattro lotti per l'affidamento quinquennale, mediante convenzione, dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali occorrenti agli Enti del Servizio Sanitario Regionale delle Province di Palermo e Trapani”, pubblicato in G.U.R.S. Parte II e III n. 8 del 25/02/2022, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in data 16.02.2022;
- del disciplinare di gara e del bando relativi alla medesima procedura di gara;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare n. 229 del 6 aprile 2022;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone;

Vista la documentazione depositata dalle resistenti amministrazioni e dalla parte ricorrente;

Viste le memorie conclusive depositate dalla parte ricorrente e dalle resistenti Amministrazioni;

Visti gli articoli 119 e 120 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022, il consigliere dott.ssa Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 18 marzo 2022 e depositato il 21 marzo, la società odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, gli atti relativi alla nuova procedura centralizzata, indetta per il lotto 1 (ora suddiviso in 4 lotti) dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'intimato Assessorato regionale dell'Economia con determinazione dirigenziale n. 15 del 15 febbraio 2022, costituente la seconda edizione della gara regionale centralizzata già espletata nel 2016.

Esponde, al riguardo, che:

- svolge, tra gli altri, servizi di Ingegneria Clinica per la gestione, la manutenzione preventiva e correttiva, oltre alle verifiche di sicurezza elettrica di apparecchiature elettromedicali, e attualmente presta il servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomediche dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, del quale ha ottenuto l'aggiudicazione, nella qualità di mandante di un RTI, adempiendo con precisione a tutti gli obblighi contrattuali;
- l'intimata stazione appaltante regionale ha indetto la procedura di gara in interesse, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di una convenzione quinquennale per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Siciliana, mediante convenzione, della durata di anni 5 (II edizione), con suddivisione in quattro lotti (lotto n.1 A.R.N.A.S. Civico, € 27.427.440,50 oltre oneri per la sicurezza; lotto n.2 A.S.P. Palermo, € 27.660.421,45 oltre oneri per la sicurezza; lotto n.3 A.O.U.P. P. Giaccone Palermo - Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, € 37.916.103,05, oltre oneri di sicurezza; lotto n.4 A.S.P. Trapani, € 25.480.217,20, oltre oneri di sicurezza);

- l'art. 1 del capitolato speciale ha raggruppato le attrezzature in sei classi omogenee secondo il grado di onerosità manutentiva (da A ad F), prevedendo per quelli del gruppo A (mammografi, tomografi, angiografi, PET, e altri), connotati da maggiore complessità sul piano tecnologico, l'obbligo di stipulare contratti di assistenza tecnica di tipo full risk con i produttori; con conseguente obbligo per il concorrente, che intenda partecipare, di munirsi in via preventiva di tali contratti, sebbene il mercato di riferimento sia caratterizzato da una maggioranza di manutentori indipendenti che non producono le attrezzature in questione, operanti in concorrenza con i produttori;

- la ricorrente gestisce tuttora tali apparecchiature dell'ASP di Trapani, che dispone di 26 apparecchiature in classe A, su complessive 10.067 di sua proprietà, senza criticità durante tutto il periodo; ma la stazione appaltante intimata ha comunque inserito un nuovo e ulteriore requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione, consistente nella previa stipula del contratto con i terzi produttori di tali macchinari;

- tale ulteriore requisito, previsto dal capitolato speciale, impedisce alla ricorrente l'effettiva partecipazione alla gara, ed ha un effetto chiaramente escludente oltre che restrittivo della partecipazione, anche tenendo conto del lasso di tempo per acquisire la disponibilità dai produttori - concorrenti rispetto ai manutentori - rispetto all'esiguo termine per presentare la domanda di partecipazione.

Deduce quindi avverso gli atti di gara le censure di:

1) *SULLA PORTATA IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE DEL BANDO, DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEL DISCIPLINARE DI GARA.*

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 E 95 DLGS 50/2016 ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 L. 241/1990;

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE;

ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST;

2) ILLEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE DEL BANDO, DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEL DISCIPLINARE DI GARA.

SOTTO ALTRI PROFILI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30, 83 E 95 DLGS 50/2016 ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 68 E 100 DLGS 50/2016 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 46/1997, ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO UE 2017/745 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE;

ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.;

3) IN VIA GRADATA: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PERCENTUALE DI MACCHINE DELL'ELENCO DI CUI AL "GRUPPO A" IN RELAZIONE ALL'INTERO APPALTO - ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PERIMETRAZIONE DEI LOTTI OPERATA DALL'AMMINISTRAZIONE.

SOTTO ALTRI PROFILI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30, 83 E 95 DLGS 50/2016 ANCHE IN RELAZIONE

ALL'ART. 1 L. 241/1990; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 68 E 100 DLGS 50/2016 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 46/1997, ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO UE 2017/745 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.;

4) ILLEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI RICAMBI - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 68 E 100 DLGS 50/2016 - DALL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO UE 2017/745, RELATIVO AI DISPOSITIVI MEDICI.

Ha quindi chiesto, previa adozione di idonea misura cautelare, l'annullamento degli atti impugnati e la riedizione della gara senza le clausole caducate.

B. – Si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza.

C. – Con ordinanza n. 229 del 6 aprile 2022, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 186 del 5 maggio 2022, è stata respinta l'istanza cautelare e sono stati chiesti documentati chiarimenti al resistente Assessorato (adempiti).

D. – Si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone.

Le resistenti Amministrazioni hanno depositato la documentazione richiesta, e la ricorrente in vista della trattazione del merito ha depositato ulteriore

documentazione.

Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive: la ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso; le resistenti Amministrazioni ne hanno chiesto il rigetto, evidenziando l'insussistenza di clausole immediatamente impeditive della partecipazione.

Quindi, all'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022, il Presidente del Collegio ha indicato il profilo di possibile inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire, in relazione alla mancata presentazione della domanda di partecipazione; quindi, udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società odierna istante avverso gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, gli atti relativi alla nuova procedura centralizzata, indetta per il lotto 1 (ora suddiviso in 4 lotti) dalla CUC con determinazione dirigenziale n. 15 del 15 febbraio 2022, costituente la seconda edizione della gara regionale centralizzata già espletata nel 2016.

Deve subito precisarsi che l'*utilitas* cui aspira la ricorrente – la quale, in atto, gestisce analogo servizio per l'A.S.P. di Trapani insieme ad altri due operatori economici – è la caducazione della *lex specialis* di gara, nella parte in cui, in particolare, il capitolato obbliga l'affidatario ad avvalersi, ai fini della manutenzione dei grandi impianti di diagnostica e/o degli impianti ad alta tecnologia, delle società produttrici delle macchine da gestire e mantenere (punto 2.16 capitolato); evidenziando che tale clausola avrebbe un effetto automaticamente escludente e che, per tale ragione, non ha presentato la domanda di partecipazione.

La censura centrale si incentra, infatti, sul punto 2.16 del capitolato, in ordine al quale è necessario stabilire se tale clausola rientri tra quelle che, per costante giurisprudenza, rendano inutile o impossibile la presentazione dell'offerta; circostanza che, sul versante processuale, renderebbe il ricorso in esame ammissibile.

B. – Come indicato dal Presidente del Collegio in sede di discussione su tale profilo – su cui le parti hanno, invero, argomentato nelle memorie conclusive – il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Deve premettersi in generale che:

- “...Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4; sez. V, 23 agosto 2019, n. 5789; 18 luglio 2019, n. 5057; 8 marzo 2019, n. 1736), se è vero che l'esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato (la domanda di partecipazione atteggiandosi a strumento per la sussistenza della posizione qualificata e differenziata che legittima l'impugnazione, laddove altrimenti l'operatore del settore sarebbe portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione per partecipare ad una riedizione di questa), è pur vero che a tale regola generale si deroga allorché l'operatore contesti in radice l'indizione della gara ovvero all'inverso contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni direttamente le clausole del bando assumendone l'immediato carattere escludente: in tali ipotesi infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale.

Il carattere immediatamente escludente ai fini della immediata impugnazione è stato ragionevolmente individuato: a) nelle clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione; b) nelle regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. 7 aprile 2001, n. 3); c) nelle disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) nelle condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293); e) nelle clausole impositive di obblighi *contra ius*; f) nei bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta oppure che presentino formule matematiche del tutto errate; g) negli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei

costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421); ipotesi tutte accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico, ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di formulare un'offerta corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione dell'interesse legittimo dell'impresa a concorrere con gli altri operatori per l'aggiudicazione di una commessa pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 28/9/2020 n. 5708)..." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 2093);

- per consolidata giurisprudenza il soggetto che non ha presentato la domanda di partecipazione alla gara è legittimato a impugnare tempestivamente clausole del bando che siano "escludenti", cioè clausole che con assoluta certezza gli precludano la partecipazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; v. anche Corte Cost. 22 novembre 2016, n. 245, che ha ritenuto inammissibile, per difetto di rilevanza, una questione di legittimità costituzionale promossa in un giudizio in materia di appalti pubblici, originato dal ricorso proposto da un'impresa che non aveva partecipato alla gara).

Nel caso in esame non viene in rilievo alcuna delle fattispecie su indicate, che legittimerebbe l'impugnazione del bando pur in assenza della domanda di partecipazione.

Vengono, in particolare, in rilievo gli articoli 1 e 2.16 del capitolato speciale:

- l'art. 1, con specifico riferimento alle apparecchiature del gruppo A (grandi impianti tecnologici ed i sistemi ad alta tecnologia), stabilisce che *"Per tali tipologie di apparecchiature la ditta appaltatrice dovrà stipulare specifici contratti di assistenza tecnica di tipo full risk (manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, aggiornamenti di sicurezza) con le aziende produttrici così come di seguito specificato nel successivo "Art. 2.16";*

- l'art. 2.16 – Apparecchiature con obbligo di contratto – stabilisce che *"Per tali tipologie di apparecchiature la ditta appaltatrice dovrà stipulare specifici contratti di assistenza tecnica di tipo full risk (manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, aggiornamenti di sicurezza) con le aziende produttrici.*

I contratti dovranno essere strutturati come di seguito riportato:

- *Dovranno essere incluse nei contratti tutte le parti di ricambio, i materiali consumabili ed usurabili così come descritti nell'”Art. 2.15”.*
- *Dovranno altresì essere inclusi tutti gli accessori ed i componenti a corredo dell'apparecchiatura, a titolo di esempio: quadri elettrici dedicati, gruppi di continuità dedicati, compressori per elio, monitor ossigeno, ecc..*
- *Dovranno avere un tempo di “up time” (inteso come tempo in percentuale rispetto al numero totale di ore annue in cui l'apparecchiatura è funzionante ed utilizzabile, al netto delle attività di manutenzione programmata e degli aggiornamenti obbligatori hardware e software previsti dal produttore) non inferiore al 95%.*
- *Dovranno essere incluse nei contratti tutte le attività di manutenzione relative agli impianti tecnologici di climatizzazione, refrigerazione liquidi, trattamento acqua, ecc., asserviti alle apparecchiature, ad esclusione di quelli interconnessi agli impianti centralizzati.”.*

Deve intanto precisarsi che, come si evince dalla relazione depositata dalla CUC e dall'allegata documentazione, hanno presentato domanda di partecipazione alcune ditte, tra cui quelle che – quali manutentori indipendenti come la ricorrente – in atto eseguono, con la predetta, analogo contratto per l'A.S.P. di Trapani; e dall'elenco depositato risultano avere partecipato alla seconda edizione della gara nove manutentori indipendenti e due produttori.

Deve anche essere chiarito che la CUC ha indetto tale gara per il lotto 1 – ora suddiviso in 4 lotti – quale seconda edizione della prima gara, caratterizzata da numerosi contenziosi, in quanto per tale lotto, a seguito della disposta esclusione di una concorrente, non vi erano altri offerenti.

La CUC pertanto ha indetto la seconda gara riproducendo le previsioni del precedente capitolato tecnico della prima edizione, che conteneva le stesse previsioni in ordine alle apparecchiature del gruppo A, introducendo tuttavia dei correttivi al fine di agevolare anche la partecipazione delle PMI.

In particolare, come accennato, l'originario lotto 1 è stato suddiviso a sua volta in 4 lotti, e taluni requisiti economici e tecnico professionali sono stati riferiti ad un valore idoneo a consentire la più ampia partecipazione, prevedendo che *“al fine di garantire, da una parte, la più ampia partecipazione degli operatori economici e, dall'altra, di razionalizzare e contenere la spesa pubblica secondo le previsioni di cui al D.P.C.M. 11.7.2018, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.83, co.2, e di cui all'art.30 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di capacità economico-professionale e di capacità tecnico professionale sono stati quantificati in misura ridotta (cfr. art. 11.3 e 11.4), limitando i primi al solo valore annuo del lotto per cui si partecipa ed i secondi al 50% dello stesso valore annuo del lotto per cui si partecipa (cfr. pag. 4 del disciplinare; vedasi anche la lettera del 16 marzo 2022 di Sfo-Confcommercio, di apprezzamento per l'apertura alle piccole imprese operanti nel settore, e alla conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte, come richiesto).*

Ciò premesso e chiarito, la ricorrente muove dalla premessa, non del tutto corretta, per cui la presentazione della domanda di partecipazione implicasse già la preventiva stipulazione dei contratti di assistenza con i produttori, laddove l'art. 4 del capitolato prevede tale adempimento nella fase successiva all'aggiudicazione, nell'intervallo temporale tra l'emissione dell'ODF (ordinativo di fornitura) e l'avvio del servizio, con un *range* di 90 giorni dall'emissione dello stesso ODF.

Sebbene possa convenirsi con la ricorrente in ordine alla necessità di un preventivo accordo di massima con i produttori, non può ritenersi che, al momento della presentazione dell'offerta, la concorrente dovesse avere già stipulato i contratti con i produttori.

La circostanza che, poi, su tali trattative, possa influire il corrispettivo richiesto dal produttore, conferma il carattere non escludente del capitolato in parte qua, in quanto il costo dell'assistenza – lungi dall'incidere sulla possibilità di formulare l'offerta – può piuttosto refluire sulla percentuale di ribasso che la concorrente potrebbe offrire.

Di quanto appena rilevato costituisce conferma anche il riferimento alla determinazione dell'*up time* – indicato nel capitolato come “*tempo in percentuale rispetto al numero totale di ore annue in cui l'apparecchiatura è funzionante ed utilizzabile, al netto delle attività di manutenzione programmata e degli aggiornamenti obbligatori hardware e software previsti dal produttore*) non inferiore al 95%” (art. 2.16).

Osserva il Collegio che, rispetto a tale elemento dell'offerta, l'aumento oltre tale soglia minima rientra sempre negli elementi di valutazione della qualità e, dunque, costituisce uno dei tanti elementi migliorativi incidenti sull'assegnazione del punteggio, e non sulla possibilità di formulare un'offerta. Pertanto, l'impossibilità di formulare l'offerta si pone su un piano meramente ipotetico, anche tenendo conto del fatto che:

- per stessa ammissione della ricorrente, la maggior parte delle apparecchiature oggetto dell'appalto sono di tecnologia media o bassa;
- in ogni caso, come confermato dall'evoluzione della gara, hanno partecipato sia manutentori indipendenti che produttori, i primi sia come imprese singole, che in ATI anche con produttori;
- tra i manutentori indipendenti che hanno presentato l'offerta, sono presenti le ditte che attualmente eseguono con la ricorrente un analogo appalto per l'A.S.P. di Trapani, una delle quali ha presentato l'offerta quale impresa singola, e l'altra insieme ad altri tre operatori economici, di cui due produttori e un manutentore terzo (v. relazione depositata dalla CUC il 6 maggio 2022 e la documentazione allegata).

La stessa ricorrente, in sede di enunciazione del secondo articolato motivo, pone l'accento sulla presunta incidenza dei contratti di assistenza in questione sui ribassi offerti dai manutentori – elemento che, all'evidenza, afferisce alla convenienza economica dell'offerta – per poi farne, tuttavia, derivare, assertivamente, “*comunque l'esclusione dei manutentori indipendenti, che non potranno affatto risultare competitivi con i produttori*” (cfr. pag. 30 ricorso).

Generico si presenta, altresì, il riferimento ai “costosissimi contratti di assistenza con i produttori”, così come la ricorrente rimane su un piano

generico con riguardo alle proposte dei produttori contattati dalla predetta, in quanto non chiarisce in quali esatti termini le proposte non siano collimanti con le richieste, e se tale (presunto) problema – che, assertivamente, le avrebbe impedito di presentare l’offerta – sia riferibile a tutti e quattro i lotti; né, è chiaro se sull’accogliibilità di tali proposte abbia influito l’aspetto del corrispettivo per l’esecuzione di tale parte del complessivo servizio.

Rispetto a tale presunta (e non dimostrata) insuperabile difficoltà è la stessa ricorrente, nell’articolare il secondo motivo, ad evidenziare che “*manutentori indipendenti aggiudicatari degli appalti si rivolgono ai produttori soltanto in limitatissime, specifiche e circostanziate ipotesi in cui ciò dovesse risultare indispensabile, ottenendo senza alcuna difficoltà (e soprattutto senza alcun disservizio per l’Amministrazione) l’assistenza necessaria*” (pag. 21 ricorso), indirettamente smentendo l’assunto secondo cui il preventivo rapporto, poi da definire con accordi, con i soggetti produttori si tradurrebbe addirittura in una clausola immediatamente escludente.

Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.

C. – Avuto riguardo ai peculiari profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio; nulla deve statuirsi con riguardo alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio; nulla con riguardo alle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO